



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28 Febbraio 2018

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati di civile abitazione locati per uso turistico e tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 2, comma 5 del presente regolamento.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, la rendicontazione annuale, il funzionario responsabile dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 per il finanziamento di azioni che producano effetti nel settore turistico.
2. Nello specifico, con azioni concertate nel Comitato Turistico Permanente, i proventi dell'imposta devono essere dedicati prioritariamente ad interventi di finanziamento per la promo-commercializzazione del prodotto turistico "Tortoreto", la creazione del brand e le strategie di comunicazione; in particolare attraverso:
 - a) L'organizzazione di manifestazioni ed eventi di richiamo ed interesse generale durante tutto l'anno;
 - b) La ristrutturazione, l'adeguamento e la creazione di strutture destinati alla fruizione turistica (lungomare, infrastrutture, centri di aggregazione, etc.);
 - c) La manutenzione ed il recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) Il finanziamento di strumenti di promozione, pubblicità e comunicazione, con particolare attenzione alle più recenti tecnologie;
 - e) Il finanziamento di servizi dedicati al turista e finalizzati alla migliore fruizione del territorio comunale.
3. L'applicazione dell'imposta su base annuale decorre dal 1 Gennaio 2019 e viene istituita esclusivamente per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il 15 Giugno ed il 31 Agosto di ogni anno.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive fino a 6 consecutivi.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio in alberghi, residenze turistico-alberghiere, residence, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, immobili destinati alla locazione breve di cui all'art 4 del D.L. 24 Aprile 2017 numero 50, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, villaggi turistici e residenze d'epoca

ubicati nel territorio del Comune di Tortoreto.

6. Sono "case per vacanze" o "appartamenti per vacanze" le unità abitative composte di uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette.
7. Si considera, comunque, gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la possibilità, a qualsiasi titolo, di 3 o più case o appartamenti e li concede in affitto con le modalità e nei limiti di cui al precedente comma.
8. Il gettito dell'imposta è iscritto in appositi capitoli del bilancio comunale a decorrere dal 2019, concordando annualmente nel Comitato Turistico le risorse da investire.

ART. 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Tortoreto, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è quello previsto al comma 1.
3. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, i gestori delle strutture ricettive svolgono la funzione di agenti contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo e sono perciò responsabili del versamento dell'imposta riscossa.

ART. 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Il Comune di Tortoreto comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze, entro e non oltre il 30 Settembre.

ART. 5

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minorenni fino al 14° anno di età;
- b) I portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- c) Gli autisti di pullman turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati ed ai singoli componenti degli stessi. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto almeno da 25 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con un'unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva.

- d) Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
- e) I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
- f) Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635;
- g) Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio.

ART. 6 OBBLIGHI DEL GESTORE

Il soggetto di cui all'articolo 3 comma 3 deve:

- a) Comunicare al Comune di Tortoreto, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, attraverso il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, nelle seguenti modalità alternative:
 - mediante posta elettronica certificata
 - consegna all'ufficio protocollo del comune di Tortoreto;
- b) Informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune di Tortoreto;
- c) Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una ricevuta numerata e nominativa al cliente di cui devono conservare una copia. Possono altresì delegare al fine della riscossione i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line;
- d) Richiedere ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 comma 1 la compilazione di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno e presentare le stesse al Comune di Tortoreto;
- e) Segnalare al Comune di Tortoreto, nei termini di cui alla lettera a), i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo 24, comma 1, lettera a) del D.LGS. numero 196/2003;
- f) Conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Tortoreto.

ART. 7
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno hanno l'obbligo di corrispondere l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Tortoreto nel termine perentorio specificato al comma successivo.
3. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto titolare di diritti reali sugli immobili effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il trentesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:
 - Mediante modello F24;
 - Mediante bollettino postale o bonifico bancario su conto corrente dedicato dal quale si evinca quanto riscosso e quanto versato in Tesoreria mese per mese, con allegati i sub-conti resi dalle predette strutture alberghiere.

ART. 8
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune di Tortoreto effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della regolare esecuzione degli adempimenti posti a carico del gestore dal presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune di Tortoreto nonché alla compilazione e trasmissione nei termini della modulistica appositamente predisposta dall'Ente stesso.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le strutture extra-alberghiere a conduzione non imprenditoriale e non iscritte nei registri regionali verranno rilevate mediante apposito censimento.

ART. 9
SANZIONI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, lettera a), da euro 80,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta od infedele dichiarazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, lettera b) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 200, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 200, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'articolo 8, comma 2 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pecuniaria da della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, numero 267.

ART. 10 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 11 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 12.

ART. 12 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, numero 546.

ART. 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del Servizio Tributi.
2. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone ed adotta i conseguenti atti.

ART. 14
RENDICONTAZIONE ANNUALE

Il rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet del Comune di Tortoreto.

ART. 15
COMITATO TURISTICO PERMANENTE

Anche allo scopo del miglior investimento dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno, il Comune di Tortoreto istituisce un Comitato Turistico Permanente. L'organo collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione delle politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del turismo.

ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i decreti legislativi n. 471, 472,473 del 18/12/1997 e l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.